**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

**VERSAMENTO RATA SALDO 2017**

**Il Funzionario designato per la gestione dell’imposta**

**INFORMA**

**che il 18 dicembre 2017 scade il termine per il versamento della seconda rata IMU 2017**;

L’imposta che grava sui fabbricati, sulle aree fabbricabili e sui terreni agricoli è a carico del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie, nonché, sugli immobili concessi in locazione finanziaria, l’imposta è a carico del locatario, per l’anno solare in rapporto alla quota di possesso o di diritto.

**Esenzioni e riduzioni IMU**

l’Imu non è più dovuta per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Ai sensi della Legge 27 dicembre 2013 n° 147 (legge di stabilità 2014), l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), alle quali continua ad applicarsi l’aliquota deliberata per abitazione principale e la detrazione di € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Si applica la stessa detrazione (€. 200,00) anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del D.P.R. n° 616/1977.

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categoria catastali C/2, C/6, e C/7, considerando solo una pertinenza per categoria.

Si considera assimilata all’abitazione principale, e quindi esente dall’imposta, l’immobile posseduto (a titolo di proprietà o usufrutto) da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purchè non locata.

E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà ed usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato gratuito.

Inoltre, l’IMU non si applica alle seguenti tipologie di immobili:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari**,** ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- all’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non locato dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28 comma 1 del d.lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori, abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante , oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

E’ riconosciuta una riduzione della base imponibile per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

Dall’anno 2014 sono anche esentati dall’imposta sia i fabbricati rurali ad uso strumentale, sia i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Per tutti i casi sopra riportati, al fine del riconoscimento delle agevolazioni è necessario presentare apposita dichiarazione sui modelli ministeriali entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.

MISURA DELL’IMPOSTA

**Per i fabbricati** il valore imponibile sul quale calcolare l’imposta dovuta si ottiene rivalutando del 5% la rendita catastale dell’immobile e moltiplicando per:

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

- **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

- **80** per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

- **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei D/5;

- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

**Per i terreni** il valore imponibile sul quale calcolare l’imposta dovuta si ottiene rivalutando del 25% il reddito dominicale risultante in catasto e moltiplicando per **135.**

**Per le aree edificabili** il valore imponibile è quello venale in comune commercio.

Con delibera di G.C. n. 25 del 01/02/2017 sono stati determinati i valori medi delle aree fabbricabili ubicate nel Comune.

**Le aliquote e detrazioni per l’anno 2017 stabilite con delibera di C.C.le n. 14 del 28/03/2017 sono**:

1. **1,06 per cento** aliquota di base dell’imposta municipale propria (IMU);
2. **0,60 per cento** per le abitazioni principali e relative pertinenze (solo se classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
3. **0,50 per cento** per i fabbricati di nuova costruzione accatastati nel gruppo catastale diverso da “D”, utilizzati direttamente dal soggetto passivo d'imposta, per lo svolgimento di un'attività produttiva (commerciale, industriale, agricola, professionale, artigianale);
4. **0,76 per cento** per i fabbricati di nuova costruzione accatastati nel gruppo catastale “D”, utilizzati direttamente dal soggetto passivo d'imposta, per lo svolgimento di un'attività produttiva (commerciale, industriale, agricola, professionale, artigianale);

**MODALITA’ DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA**

|  |  |
| --- | --- |
| **QUOTA COMUNE**  | **QUOTA STATO** |
| Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8, A/9) | **3912** | Fabbricati ad uso produttivo del gruppo catastale D (aliquota standard 7,6 per mille) | **3925**  |
| Terreni agricoli  | **3914**  |
| Aree fabbricabili  | **3916**  |
| Altri fabbricati (esclusi fabbricati del gruppo catastale D)  | **3918**  |
| Incremento aliquota comunale rispetto alla standard per i fabbricati del gruppo catastale D, pari all’3,00 per mille  | **3930**  |

 **L’imposta dovuta a saldo,** dovrà essere versata con Modello F24 indicando il Codice Catastale del Comune **(D390)** ed utilizzando gli apposti codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione 35/E del 12 aprile 2012 53/E del 5/06/2012 e 33/E del 21/05/2013

Per ulteriori informazioni e/o dettagli i contribuenti possono consultare il sito internet www.comune.eboli.sa.it, nella sezione *Tributi.*

L’ufficio del Servizio IMU (tel. 0828.328.259-129) rimane a disposizione per chiarimenti e dubbi normativi, ed è aperto al pubblico nei giorni di martedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e di giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Eboli 4 dicembre 2017

 Il Responsabile del Settore Finanze e Tributi

 Rag. Cosimo Marmora